

ALLEGATO C

TITOLI E PUNTEGGI

TITOLI	PUNTEGGI
<i>Titoli di servizio</i>	
Anzianità nel ruolo della scuola secondaria di II grado (1)	Punti 0,50 per ogni anno di servizio nel ruolo e sino a un massimo di punti 10
b) Servizio di ruolo prestato all'estero (2)	Punti 0,50 per ogni anno (da sommarsi al punteggio dato all'anzianità di cui al punto a, e per un massimo di punti 2,5)
c) Servizio prestato in qualità di collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 626 del D. L.vo. n. 297/94 (2)	Punti 0,50 per ogni anno (da sommarsi al punteggio dato dall'anzianità di cui al punto a, e per un massimo di punti 2,5)
<i>Titoli culturali e professionali</i>	
a) Dottorato di ricerca (3)	Punti 3
b) Diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale, diploma di laurea specialistica/magistrale oltre al titolo di studio che ha dato accesso all'attuale ruolo di appartenenza (3)	Punti 2
c) Diploma di laurea triennale (non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto b) (3)	Punti 1
d) Diploma di specializzazione <i>post lauream</i> di durata biennale (3) (4)	Punti 2
e) Diploma di perfezionamento <i>post lauream</i> e Master di I o II livello conseguito presso università italiane o straniere di durata annuale pari o corrispondente a 1500 ore e 60 CFU, con esame finale (3) (5)	Punti 1
f) Superamento delle prove di accertamento linguistico per la destinazione all'estero del personale della scuola (3)	Punti 2
g) Abilitazione all'insegnamento per classi di concorso di II grado, diverse da quella di attuale titolarità (6)	Punti 1

- (1) L'anzianità si computa dalla data di effettiva assunzione in servizio e quindi dalla decorrenza economica e non da quella giuridica, senza includere l'anno scolastico in corso.
- (2) Il punteggio di cui alle lettere *b* e *c* dei titoli di servizio non può, se cumulato, comunque superare i 2,5 punti complessivi.
- (3) E' valutato un solo titolo culturale e/o professionale per ogni tipologia (es.: un solo Dottorato di ricerca, un solo Master, etc.).

- (4) Per diploma di specializzazione biennale si intende quello rilasciato al termine di studi accademici *post lauream* di pari durata, a seguito di superamento di esami espressi in trentesimi e a seguito di dissertazione finale.
- (5) Si precisa che sono esclusi i corsi di perfezionamento al termine dei quali non viene rilasciato un diploma ma un attestato di frequenza.
- (6) Si suggerisce di inserire tutte quelle di cui si è in possesso: tuttavia solo la prima fra quelle indicate dà punteggio.

N.B. I titoli conseguiti all'estero devono essere corredati della dichiarazione di valore, rilasciata dall'Autorità diplomatico-consolare competente, con l'indicazione della durata.